

**REGOLAMENTO  
DELLO STADIO BRIAMASCO DI TRENTO  
E  
DEI SUOI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E  
BEVANDE INTERNI  
DA APPLICARSI DURANTE LE PARTITE  
DEL GIOCO DEL CALCIO PROFESSIONISTICO<sup>1</sup>**

**Art. 1  
NORME INTERNE DELLO STADIO BRIAMASCO  
DURANTE LE PARTITE DEL GIOCO DEL CALCIO  
PROFESSIONISTICO**

L'accesso e la permanenza nello Stadio Briamasco in occasione delle partite, anche amichevoli, del gioco del calcio professionistico (di seguito più brevemente partite) in occasione dell'evento comporta l'accettazione del presente Regolamento. Il rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dalle Società sportive e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione necessaria per l'accesso e per la permanenza dello spettatore nello Stadio Briamasco.

Ferme restando le facoltà in tema di risoluzione concesse al contraente del contratto di prestazione, l'inosservanza del presente Regolamento, delle norme dell'ordinamento sportivo e dell'ordinamento italiano in tema di pubblica sicurezza comporta l'allontanamento dallo Stadio Briamasco e l'applicazione da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui anche l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

L'accesso e la permanenza nello Stadio Briamasco sono consentite solo a persone in possesso di tutti i seguenti documenti e requisiti:

- i possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal soggetto organizzatore della partita. Il titolo d'accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal soggetto organizzatore della partita e dalle disposizioni di legge in materia. Il titolo d'accesso dovrà essere conservato per l'intera durata della partita ed esibito in qualsiasi momento a richiesta degli addetti preposti;

---

<sup>1</sup> Allegato introdotto con delibera del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 31/2009 del 17.09.2009.

*Regolamento dello Stadio Briamasco di Trento e  
dei suoi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande interni  
da applicarsi durante le partite del gioco del calcio professionistico  
(Allegato H) del Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive)*

- i possessori di un documento d'identità, valido secondo la normativa vigente, da esibire a richiesta del personale preposto per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso;
  - a persone nei cui confronti non siano state emesse diffide per atti di violenza sportiva.
- L'accesso delle persone in possesso dei documenti e dei requisiti sopraindicati può avvenire solo attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore/tribuna dello Stadio Briamasco diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal soggetto organizzatore della partita o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Gli steward presenti avranno il diritto di effettuare controlli sia personali che all'interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l'introduzione nello Stadio Briamasco di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.

Gli steward presenti hanno altresì il diritto di negare l'introduzione di bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico se illecito o non consentito.

Nello Stadio Briamasco è vietato:

- introdurre e/o detenere ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista;
- la somministrazione di alimenti e bevande se non nei termini e con le modalità previste dall'art. 2 del presente Regolamento;
- introdurre animali;
- introdurre attrezzature professionali in grado di riprendere, registrare e/o trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video o audio-video, informazioni o dati inerenti la partita nello Stadio, salvo espressa e preventiva autorizzazione del titolare dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico della partita;
- introdurre striscioni, bandiere e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie delle squadre di casa e della squadra ospite, se non preventivamente ed espressamente autorizzato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- introdurre ed utilizzare tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono, tamburo);
- introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o

*Regolamento dello Stadio Briamasco di Trento e  
dei suoi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande interni  
da applicarsi durante le partite del gioco del calcio professionistico  
(Allegato H) del Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive)*

- religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della partita;
- esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta;
  - arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello Stadio;
  - ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui ai reati della L. 401/1989.

Taluni comportamenti sono puniti dalle competenti Autorità con sanzioni amministrative e penali ai sensi delle leggi dell'ordinamento italiano.

Art. 2  
**NORME SUI BAR INTERNI ALLO STADIO BRIAMASCO  
DURANTE LE PARTITE DEL GIOCO DEL CALCIO  
PROFESSIONISTICO**

I gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati internamente alle tribune dello Stadio Briamasco (di seguito più brevemente “bar interni”) devono osservare il piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza per l’impianto, per la parte di interesse, ai fini del rispetto delle misure e delle finalità previste dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i.. I gestori dei bar interni debbono informare e formare i propri dipendenti, addetti e ausiliari in genere (di seguito più brevemente “addetti”) sui rischi relativi alle proprie mansioni, sul piano di sicurezza dello Stadio, sul piano di gestione delle emergenze della sicurezza sportiva e della sicurezza antincendio.

Gli addetti dei gestori dei bar devono avere ottenuto il preventivo nulla osta per l’accesso allo Stadio da parte della Questura come previsto dalla normativa sugli addetti impiegati all’interno dello Stadio. Dovranno altresì essere muniti di pass personale di riconoscimento rilasciato dalla società sportiva organizzatrice dell’evento calcistico professionistico.

Gli addetti dei gestori dei bar non possono essere dotati di chiavi dei cancelli esterni né di chiavi dei separatori dei settori. Il loro movimento, durante le partite, è vincolato alle necessità organizzative e di pubblica sicurezza dell’incontro calcistico professionistico.

Sono comunque vietati il passaggio con apertura dei divisori di tutti i settori e tribune. Il passaggio da un settore o da una tribuna all’altra deve avvenire a mezzo di passaggio tramite uscita dalla tribuna di provenienza e rientro nella tribuna di destinazione.

Gli addetti dei gestori dei bar che debbono prestare servizio durante partite del gioco del calcio professionistico possono accedere allo Stadio Briamasco dal cancello che verrà loro indicato da A.S.I.S. e/o dalla società sportiva organizzatrice dell’evento calcistico professionistico.

Nei bar interni dello Stadio Briamasco è vietata la somministrazione di:

- prodotti in contenitori di vetro e/o metallo quali bottiglie, lattine, piatti, bicchieri, tazzine, ...
- bevande in bottiglie di plastica pur se private del tappo;
- bevande alcoliche a chiunque qualora il divieto sia disposto, anche solo temporaneamente, dall’Amministrazione che rilascia l’autorizzazione alla somministrazione;
- bevande alcoliche a minori di anni 18 ed a persone in evidente stato di ebbrezza.

Nei bar interni dello Stadio Briamasco è altresì vietato:

- l’uso di fiamme libere e di bruciatori funzionanti a gas e/o liquidi siano essi in pressione, allo stato libero, o ottenuto per miscela o sublimazione;
- l’uso di apparati atti al riscaldamento elevato (superiore a 100°C) di quantità di oli, superiore a litri uno (friggitrici...);

*Regolamento dello Stadio Briamasco di Trento e  
dei suoi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande interni  
da applicarsi durante le partite del gioco del calcio professionistico  
(Allegato H) del Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive)*

- la detenzione e l'uso di bombole di gas combustibile, prodotti combustibili, esplosivi, fuochi pirotecnici, fumogeni e quant'altro possa ragionevolmente costituire un pericolo per gli spettatori;
- abbandonare internamente allo Stadio Briamasco rifiuti prodotti dai bar interni, ivi compresi oggetti contundenti e i materiali infiammabili.

I locali dei bar interni devono essere, in qualsiasi momento anche fuori dell'orario di apertura, ispezionabili al fine di verificare il rispetto delle normative di sicurezza e degli altri obblighi di legge. Dell'ispezione deve essere informato il legale rappresentante del gestore del bar al quale deve altresì essere assicurata, se d'interesse, la presenza all'atto dell'apertura dei locali da ispezionarsi.

E' vietata la vendita e la somministrazione di alimenti, bevande ed altri prodotti in tutti i settori, tribune e aree attraverso il passaggio di venditori ed ambulanti.

I gestori dei bar interni allo Stadio Briamasco devono collaborare con i soggetti organizzatori (società sportive, leghe, federazioni...) delle partite del gioco del calcio professionistico nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi relativi all'organizzazione dell'evento sportivo, con esclusione dei rischi specifici propri dell'attività di gestione dei bar interni che fanno capo esclusivamente ai gestori dei bar interni. A tal fine i gestori dei bar interni dello Stadio Briamasco e i soggetti organizzatori delle partite del gioco del calcio professionistico porteranno a conoscenza reciproca i rispettivi documenti di valutazione dei rischi adottati ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

I gestori dei bar interni dello Stadio Briamasco dovranno disporre di un addetto reperibile.